



Tribunale di Monza

**ORIGINALE**

N. R.G. notizie di reato 10766/10  
N. R.G. Gip 2785/11

N. Reg. Sent. 560/11  
Data di deposito 13.7.2011  
Data di irrevocabilità  
N. Reg. Esec.  
N. Campione penale  
Redatta scheda il

29

DIRITTI ASSOLTI MEDIANTE APPLICAZIONE DI  
MARCHE DA BOLLO PER UN IMPORTO DI  
L. 32  
MONZA, 25.7.2011  
SULL'ORIGINALE

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA



**TRIBUNALE DI MONZA**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il giudice per le indagini preliminari dr. Claudio Tranquillo, all'udienza del 13.7.2011 ha pronunciato mediante lettura la seguente

**SENTENZA**

Nei confronti di

V S N  
VIALE

LIBERO, PRESENTE, DOM. DIC.TO  
DIFESO DI FIDUCIA AVV. FEDERICA GALBIATI  
**IMPUTAZIONE**

v. allegato. Con l'intervento del Pubblico Ministero dott. Flaminio Forieri e dell'avv. Federica Galbiati. Le parti hanno concluso come segue: (pm) condanna a mesi 9 di reclusione ed € 300 multa (difesa) assoluzione, in subordine, minimo pena, art. 62 bis c.p., benefici

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

S. V (libero, presente) ha chiesto procedersi con rito abbreviato in sede di udienza preliminare. L'imputato risulta avere beneficiato di una ricarica sulla propria carta Postapay addebitata sulla carta Postapay della p.o. V P senza autorizzazione di quest'ultima, tramite utilizzo dei relativi codici. In mancanza di altri elementi, si deve ritenere che l'imputato debba essere assolto. Nulla esclude infatti che questi sia stato beneficiato a sua insaputa da un terzo, vero autore degli atti di disposizione sulla carta Postapay della persona offesa. La difesa ha eccepito l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato, sentito pur in presenza di indizi di reità come persona informata sui fatti; inoltre rileva che quest'ultimo ha indicato la titolarità di una carta dal numero diverso da quella di cui al capo d'imputazione. Infine ha sottolineato che l'accredito non prova l'utilizzo della carta. Circa il primo punto, Cass. n. 34512/09 (rv 245226) ha sancito "l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi sin dall'inizio avrebbe dovuto essere sentito come indagato è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, pur se è stato disposto il giudizio abbreviato". Si ritiene che nel caso di specie, detto motivo non ricorra perché il semplice ricevimento di un pagamento costituisce motivo di mero sospetto del reato in esame. Ciò premesso, si deve però allora rilevare che spetta all'accusa corroborare detto sospetto di reità, per es. producendo la documentazione attestante, in ipotesi, che l'imputato si è dotato di Carta Postapay in corrispondenza del pagamento non dovuto, ovvero che l'ha estinta o utilizzata subito dopo l'incameramento della somma. In tale evenienza spetta alla difesa a propria volta, ma solo a questo punto, giustificare la ricarica. Prima di tale momento, una condanna per il solo fatto dell'accredito si presterebbe a utilizzi del tutto strumentali e pericolosi della ricarica.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e 530 c. 2 c.p.p.

Assolve S V per non avere commesso il fatto.

Monza, 13.7.2011

Il Giudice per le Indagini Preliminari  
(dott. Claudio TRANQUILLO)



Tribunale di Monza - Ufficio del giudice per le indagini preliminari - dott. Claudio Tranquillo  
Depositate in Cancelleria  
13/07/11  
CANCELLIERE  
ella AMATO

30

**IMPUTATO**

in ordine al reato previsto dall'art. 55 c. 9 d.lgs. 231/2007 perché, al fine di trarne profitto, utilizzava indebitamente la carta di credito Postepay n. 4023600421093636 intestata a P  
V. per effettuare una ricarica di euro 250,00 in favore della propria carta Postepay n.  
4  
In 4. il